



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2670-B

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge
europea 2019-2020**

*(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S.
2169)*

N. 399 – 25 novembre 2021



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2670-B

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge
europea 2019-2020

*(Approvato dalla Camera e modificato dal Senato – A.S.
2169)*

N. 399 – 25 novembre 2021

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	4
ARTICOLO 2.....	4
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO. CASO ARES.....	4
ARTICOLO 3, COMMII 5 E 6.....	6
PRESTAZIONI SOCIALI ACCESSIBILI AI CITTADINI DI PAESI TERZI TITOLARI DI ALCUNE CATEGORIE DI PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO, STUDIO E RICERCA. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2019/2100.....	6
ARTICOLO 9.....	7
DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2019/633, IN MATERIA DI PRATICHE COMMERCIALI SLEALI NELLA FILIERA AGRICOLA E ALIMENTARE	7
ARTICOLO 10.....	8
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI – PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2018/2273	8
ARTICOLO 13.....	9
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRECURSORI ESPLOSIVI.....	9
ARTICOLO 28.....	11
MODIFICHE AL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.	11
ARTICOLO 33, COMMII 1-4 E 6	12
DISPOSIZIONI SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI. PROCEDURA DI INFRAZIONE N. 2016/2013)	12
ARTICOLO 43.....	14
MONITORAGGIO PARLAMENTARE SULL'ATTUAZIONE DEL PNRR.....	14
ARTICOLO 45.....	14
ASSUNZIONE DI PERSONALE PRESSO L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE	14
ARTICOLO 46.....	16
SVILUPPO DELLA FUNZIONE CONSULTIVA	16
ARTICOLO 48, COMMA 1	18
CLAUSOLA DI INVARIANZA.....	18

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2670-B
Titolo:	Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2019-2020)
Iniziativa:	governativa approvato dalla Camera e modificato dal Senato
Relazione tecnica	presente
Relatrice per la Commissione di merito:	Ianaro
Gruppo	M5S
Commissione competente:	XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)

PREMESSA

Il disegno di legge, presentato dal Governo, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2019-2020).

Il provvedimento, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato (AS 2169).

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 267 dell'11 novembre 2020.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Il provvedimento reca, all'articolo 48, una clausola generale di invarianza, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni in esso contenute - ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 2

Disposizioni in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero. Caso ARES

La norma, inserita dal Senato, introduce l'articolo 93-*bis* nel codice della strada. L'articolo definisce le formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia.

In particolare si stabilisce che, se tali mezzi sono di proprietà di persona che abbia acquisito residenza anagrafica in Italia, gli stessi sono ammessi a circolare a condizione che entro tre mesi dall'acquisizione della residenza siano immatricolati secondo le vigenti norme in materia¹ (nuovo articolo 93-*bis*, comma 1). Si prevede, inoltre, che a bordo dei mezzi immatricolati all'estero e condotti sul territorio nazionale da un residente non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, deve essere custodito un documento, sottoscritto con data certa dall'intestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Quando la disponibilità del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nell'anno solare, il titolo e la durata della disponibilità devono essere registrati, a cura dell'utilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A. (*cf. infra*). Ogni successiva variazione della disponibilità del veicolo registrato deve essere annotata entro tre giorni. Ai veicoli immatricolati in uno Stato estero si applicano le medesime disposizioni previste dal codice della strada per i veicoli immatricolati in Italia per tutto il tempo in cui risultano registrati nell'elenco dei veicoli di cui all'articolo 94, comma 4-*ter* (nuovo articolo 93-*bis*, comma 2). Sono individuate categorie di soggetti non sottoposte alla disciplina appena descritta ed è definito l'apparato sanzionatorio da applicare in caso di violazione delle norme in esame (nuovo articolo 93-*bis*, commi da 3 a 9).

Sono conseguentemente abrogate, per coordinamento, le corrispondenti disposizioni che disciplinano la medesima materia recate dall'articolo 93, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinqies*, 7-*bis* e 7-*ter* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Le disposizioni ora abrogate sono state introdotte dall'articolo 29-*bis* del DL n. 113/1998: a tale articolo non erano stati ascritti effetti finanziari [comma 1, lettera *a*]).

Viene integrato il testo dell'articolo 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per introdurre il comma 4-*ter* che, fra l'altro, prevede che nel sistema informativo del P.R.A. è formato ed aggiornato l'elenco dei veicoli immatricolati all'estero [comma 1, lettera *c*]).

Si stabilisce che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

¹ Articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

L'emendamento che ha introdotto l'articolo in esame non è corredato di **relazione tecnica**.

Presso la Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 15 giugno 2021, la rappresentante del **Governo**, in riferimento all'emendamento, ha comunicato che l'istituzione, presso l'archivio informativo del pubblico registro automobilistico "P.R.A.", dell'elenco sopra descritto è prevista senza oneri per l'erario e ha segnalato la necessità di inserire nella proposta emendativa una clausola di invarianza amministrativa. Nella medesima seduta, la **Commissione Bilancio** ha espresso parere **non ostativo condizionato**, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'aggiunta del seguente periodo: "Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente." La condizione risulta recepita nel testo ora in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme intervengono in materia di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero. Non si formulano osservazioni circa l'abrogazione della vigente disciplina della medesima materia, posto che alla stessa non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica né da essa erano attese entrate. Non si formulano osservazioni circa gli obblighi e i divieti posti a carico dei soggetti interessati, tenuto conto del suo carattere ordinamentale, emerso anche di esame parlamentare della vigente normativa né riguardo all'apparato sanzionatorio, posto che gli importi delle sanzioni pecuniarie, riferite alla medesima tipologia di violazioni, risultano confermati o, in alcuni casi, inaspriti.

Per quanto riguarda i nuovi compiti attribuiti al PRA, si prende atto di quanto affermato dal Governo nel corso dell'esame presso la Commissione Bilancio del Senato, secondo cui l'istituzione presso il PRA dell'elenco dei veicoli immatricolati all'estero può essere disposta senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato e non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 3 dell'articolo 2 reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo, in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 3, commi 5 e 6

Prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca. Procedura di infrazione n. 2019/2100

Le modificazioni, introdotte dal Senato, recepiscono integralmente la condizione posta ex art. 81 Cost. dalla Commissione Bilancio del Senato nel parere reso nella seduta dell'11 maggio 2021 sul testo trasmesso dalla Camera (S 2169).

In particolare, le modificazioni dispongono:

- al comma 5, una diversa modulazione temporale dell'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232/2016 (relativa al pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati);
- al comma 6, una conseguente diversa modulazione delle quantificazioni e delle coperture per gli oneri derivanti dall'articolo 3 nel suo complesso.

Il parere della Commissione Bilancio tiene conto, come evidenziato dalla relatrice, delle risultanze della relazione tecnica di passaggio.

La relazione tecnica di passaggio (messa a disposizione della Commissione Bilancio nella seduta del 27 aprile 2021), a seguito delle modifiche introdotte in prima lettura dalla Camera dei deputati, con riferimento alla presumibile data di approvazione della legge europea nel 2021, ha aggiornato le valutazioni precedenti (predisposte sulla base della normativa attualmente vigente) ipotizzando l'entrata in vigore della norma dal 1° giugno 2021.

Nella lettera di trasmissione della predetta RT, la RGS ha rappresentato che il testo della norma (allora articolo 2, ora articolo 3) non era "allineato con gli oneri quantificati nella relazione tecnica [medesima], che sono stati peraltro rivisti in ragione dei tempi di approvazione del provvedimento" e dunque in dicava la riformulazione testuale poi confluita nel parere della Commissione Bilancio e dunque nel testo ora all'esame.

L'emendamento che ha recepito la condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato non è corredato di relazione tecnica, tuttavia, come sopra evidenziato, lo stesso corrisponde alla relazione tecnica di passaggio.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che le modifiche in esame sono volte a recepire la condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato alla luce della relazione tecnica di passaggio volta ad aggiornare il testo alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in prima lettura e alla presumibile tempistica di entrata in vigore della legge.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 6 dell'articolo 3 provvede agli oneri derivanti dall'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016 (cosiddetto *bonus* asilo nido), pari a 8,5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 12,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, nonché dalle disposizioni in materia di prestazioni sociali accessibili ai cittadini di Paesi terzi titolari di alcune categorie di permessi di soggiorno per lavoro, studio e ricerca², mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234³.

Al riguardo, nel prendere atto che il Fondo in parola presenta per gli anni dal 2021 al 2023 le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro di finanza pubblica delineato dal disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, attualmente all'esame del Senato (S. 2448)⁴, andrebbe tuttavia acquisita dal Governo una rassicurazione circa l'effettiva sussistenza di risorse disponibili anche per le annualità successive, tenuto peraltro conto dell'ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta dagli articoli 1, comma 4, e 44, comma 2, non modificati durante l'esame al Senato, e 45, comma 2, introdotto presso l'altro ramo del Parlamento.

ARTICOLO 9

Disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare

Normativa vigente. L'articolo 7, comma 1, della legge n. 53/2021⁵ indica una serie di principi e criteri direttivi generali e specifici che il Governo deve osservare per l'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 (pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare). La lettera *g)*, in particolare, fissa il criterio di prevedere che, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per

² Tali oneri sono valutati in 11,608 milioni di euro per l'anno 2021, in 16,408 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,308 milioni di euro per l'anno 2023, in 17,508 milioni di euro per l'anno 2024, in 17,708 milioni di euro per l'anno 2025, in 17,908 milioni di euro per l'anno 2026, in 18,308 milioni di euro per l'anno 2027, in 18,608 milioni di euro per l'anno 2028, in 18,908 milioni di euro per l'anno 2029 e in 19,208 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030.

³ Il citato Fondo è iscritto nel capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

⁴ In base al disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024 il Fondo presenta uno stanziamento pari a 213.273.192 euro per l'anno 2022, a 215.273.192 euro per l'anno 2023 e a 216.273.192 euro per l'anno 2024.

⁵ Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020.

cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ISMEA, ciò sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale.

Inoltre, si precisa che dall'attuazione dell'articolo 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma, introdotta al Senato, sopprime - dai principi e criteri direttivi afferenti la delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare - il riferimento al 15 per cento della differenza tra prezzo e costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA per stabilire se la pratica commerciale sia sleale.

In tal modo risulta parametro di controllo per la concorrenza sleale la sola circostanza del prezzo più basso, a prescindere dalla misura percentuale della differenza.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni per il rilievo ordinamentale della norma introdotta.

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di contratti pubblici – Procedura di infrazione n. 2018/2273

Le norme, modificate durante l'esame al Senato, intervengono su alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016.

In particolare, sul ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni⁶, si prevede la possibilità per il progettista di affidare a terzi attività di consulenza specialistica, nei settori energetico, ambientale, acustico ed altri ancora, per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la sua responsabilità anche ai fini di tali attività [comma 1, lettera *a*]).

Si modifica l'articolo 46⁷ per aggiungere il rispetto del principio di non discriminazione fra i diversi soggetti sulla base della forma giuridica assunta ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria. Si aggiunge, altresì, il rispetto dei principi di non discriminazione e *par condicio* per gli altri soggetti abilitati a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi [comma 1 lettera *b*), nn. 1.1. e 1.2]. Allo stesso modo, sempre all'articolo 46 si prevede al comma 2 che la possibilità per le società di documentare il

⁶ articolo 31, comma 8.

⁷ Relativo agli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria.

possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara di affidamento dei servizi di architettura e ingegneria venga estesa anche agli altri soggetti abilitati a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, con requisiti minimi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili [comma 1 lettera *b*), n. 2].

Si modifica l'articolo 80 relativo ai motivi di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, per prevedere che la definizione dei casi di gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale sia rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze [nuovo comma 1 lettera *c*), n. 2].

Sulla novella dell'articolo 105, che disciplina il subappalto, si sopprime la previsione ai cui sensi gli affidatari dei contratti possono affidare in subappalto purché l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto [comma 1 lettera *d*), n. 1.1].

Si prevede che per la partecipazione degli altri soggetti abilitati a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura⁸ alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili individui con decreto i requisiti minimi che tali soggetti sono tenuti a dimostrare (comma 2).

Infine, in conseguenza delle modifiche introdotte, si dispone per coordinamento la soppressione della disciplina transitoria relativa al subappalto, recata dall'articolo 1, comma 18, del D.L. n. 32/2019⁹ relativa alle verifiche in sede di gara sui motivi di esclusione dell'operatore, anche a carico del subappaltatore (comma 3).

Gli emendamenti che hanno introdotto le modifiche non sono corredati di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia il carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni: non si formulano quindi osservazioni nel presupposto che eventuali effetti per la finanza pubblica rivestano esclusivamente carattere indiretto. In proposito appare comunque utile acquisire la valutazione del Governo.

ARTICOLO 13

Disposizioni in materia di precursori esplosivi

La norma, introdotta al Senato, detta disposizioni volte all'attuazione del reg. UE n. 2019/1148 relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi. A tal fine,

⁸ indicati all'articolo 46, comma 1, lettera d-bis), del D.lgs. n. 50/2016, sopra modificato al nuovo comma 1 lettera b), nn. 1.1. e 1.2

⁹ Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

viene novellato il D.lgs. n. 133/2009 - recante la disciplina sanzionatoria per la violazione di reg. CE n. 1907/2006 che pone i principi e i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche - introducendo gli articoli da 17-*bis* a 17-*sexies*.

Le disposizioni introdotte, in particolare:

- individuano il Ministero dell'interno quale punto di contatto nazionale cui gli operatori economici e i responsabili di mercati on line sono tenuti a segnalare le transazioni sospette o le sparizioni e i furti sospetti di precursori esplosivi, nonché il Ministero della salute quale autorità di coordinamento del sistema di controlli e ispezioni connessi a specifiche prescrizioni previste dal summenzionato regolamento UE. Viene, inoltre, demandato ad un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni e Province autonome l'individuazione delle autorità deputate allo svolgimento dei controlli nonché le modalità operative dei controlli ufficiali [comma 1, lett. e), cpv. Art. 17-*bis*].

Le norme del regolamento UE richiamate dalla suddetta disposizione individuano i controlli e le attività ispettive relative alle seguenti attività: adempimento delle limitazioni all'impiego dei precursori; sistema delle licenze per il loro acquisto; obblighi di informativa per l'operatore economico; procedure per l'individuazione delle transazioni sospette e da segnalare.

- definiscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazione di specifici divieti e obblighi recati dal regolamento [comma 1, lett. e), cpv. Art. 17-*ter*-Art. 17-*sexies*].

Viene, infine, previsto che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4).

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la previsione di neutralità finanziaria recata dalla norma (comma 4); ciò con specifico riguardo alla disposizione [comma 1, lett. e), cpv. Art. 17-*bis*] che delinea il Ministero dell'interno e il Ministero della salute quali soggetti responsabili, rispettivamente, dell'acquisizione informativa sulle modalità di gestione dei precursori esplosivi e del coordinamento di specifiche attività di controllo e ispezione.

Tali chiarimenti appaiono opportuni anche in considerazione del fatto che la medesima norma demanda ad un successivo accordo Stato-Regioni/Province autonome l'individuazione delle autorità deputate allo svolgimento dei suddetti controlli nonché delle relative modalità operative.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 5 dell'articolo 13 reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo, in materia di immissione sul mercato e uso di precursori di esplosivi attuative del regolamento (UE) 2019/ 1148, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 28

Modifiche al codice delle assicurazioni private.

La norma, introdotta dal Senato, modifica il codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Le modifiche sono finalizzate a dare attuazione della direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II), la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

In particolare, le modifiche prevedono quanto segue:

- PIVASS informa l'AEAP¹⁰ e l'autorità di vigilanza dello Stato membro interessato qualora il programma di attività di una impresa di assicurazione indichi che una parte rilevante dell'attività dell'impresa sarà esercitata in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi in altro Stato membro e che tale attività è potenzialmente rilevante per il mercato dello Stato membro ospitante. Il medesimo obbligo di informativa sorge anche nel caso in cui l'IVASS individui nelle imprese citate un deterioramento delle condizioni finanziarie o altri rischi emergenti derivanti da tale attività che possano avere un effetto transfrontaliero;
- PIVASS informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine qualora abbia motivo di ritenere che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione di altro Stato membro che svolge attività rilevante nel territorio della Repubblica desta

¹⁰ Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.

preoccupazioni gravi e giustificate sugli interessi di tutela dei consumatori, con eventuale coinvolgimento dell'AEAP;

- PIVASS fornisce tempestivamente, su richiesta dell'AEAP, tutte le informazioni necessarie per consentire il corretto funzionamento delle piattaforme di collaborazione costituite presso l'AEAP. L'IVASS può richiedere la creazione, richiedendone la relativa costituzione, di piattaforme di collaborazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri o aderire a piattaforme esistenti.

L'emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme introducono obblighi di informazione a carico dell'IVASS. Non si formulano osservazioni in considerazione del fatto che le attività di vigilanza e informazione previste dal testo rientrano tra le competenze istituzionali dell'IVASS, soggetto non rientrante peraltro nel novero delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato e la cui attività di vigilanza è finanziata, ai sensi degli articoli 335-337 del codice delle assicurazioni private, mediante un contributo posto a carico delle imprese e dei soggetti vigilati, determinato annualmente con decreto ministeriale in misura tale da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza e dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

ARTICOLO 33, commi 1-4 e 6

Disposizioni sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. Procedura di infrazione n. 2016/2013)

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono su alcune disposizioni del D.lgs. n. 26/2014¹¹ relative alla sperimentazione sugli animali a fini scientifici.

All'articolo 6, comma 3, relativo alla soppressione degli animali in situazioni di emergenza si aggiunge il riferimento a modalità di esecuzione che arrechino il minimo dolore, sofferenza e livello di stress possibile (comma 1).

All'articolo 14, comma 1, che vieta le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causino dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale, si elimina l'eccezione delle procedure della sperimentazione di anestetici ed analgesici, che risultano quindi sottoposte anch'esse a tale divieto (comma 2).

¹¹ Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

All'articolo 20, comma 3, in materia di requisiti per gli allevatori, fornitori e utilizzatori per l'autorizzazione alle procedure di sperimentazione, si assoggetta il rilascio dell'autorizzazione per gli stabilimenti alla conformità ai requisiti del D.lgs. n. 26/2014 (comma 3).

All'articolo 31, comma 4, che elenca i criteri per la valutazione tecnico-scientifica ai fini dell'autorizzazione dei progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali, si interviene alla lettera i), contenente il criterio dell'impiego del minor numero di animali per il raggiungimento delle finalità del progetto, per aggiungere quello del rispetto dell'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato (comma 4).

Infine, al comma 756 dell' articolo 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021), in materia di procedura di confisca di animali, si specifica che gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell'autorità giudiziaria che restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi, sono quelli di cui alla legge n. 150/1992¹² (nuovo comma 6).

Gli emendamenti che hanno introdotto le disposizioni non sono corredati di **relazione tecnica**.

Nel corso dell'esame presso il Senato, la **rappresentante del Governo** ha rilevato presso la V Commissione¹³ l'assenza di profili di criticità di ordine finanziario, con riferimento agli emendamenti riguardanti l'articolo in esame, in quanto la procedura di infrazione su cui la Commissione aveva richiesto chiarimenti, sospendendo per ciò l'esame degli emendamenti, non è ancora stata attivata. Nella medesima seduta, la **Commissione Bilancio** ha espresso **parere non ostativo** sugli emendamenti che hanno introdotto le norme in esame.

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti elementi volti a verificare l'effettiva neutralità finanziaria per la p.a. del comma 4 che, in caso di progetti di ricerca che prevedono l'utilizzo di animali, introduce l'obbligo di sostituzione dell'animale impiegato, e del comma 6, che limita a determinate specie di animali la disposizione della legge di bilancio per il 2021 che pone a carico dei proprietari gli oneri per la custodia giudiziaria degli animali fino all'eventuale confisca degli stessi.

¹² Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

¹³ Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 415 del 10 giugno 2021.

ARTICOLO 43

Monitoraggio parlamentare sull'attuazione del PNRR

La norma, introdotta al Senato, prevede che il Governo trasmetta alle Camere, su base semestrale, relazioni periodiche sullo stato di avanzamento dell'attuazione del programma di riforme e investimenti contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (comma 1).

Le Commissioni parlamentari competenti esaminano le relazioni semestrali di cui al comma 1 e svolgono ogni opportuna attività conoscitiva, secondo le disposizioni dei rispettivi regolamenti (commi 2 e 3).

Al termine dell'esame di ogni relazione semestrale, possono essere adottati atti di indirizzo al Governo che indicano le eventuali criticità riscontrate nel programma di adozione delle riforme concordate in sede europea e nello stato di avanzamento dei singoli progetti (comma 4).

L'emendamento che ha introdotto le disposizioni non è corredato di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerate il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 45

Assunzione di personale presso l'Autorità nazionale anticorruzione

La norma, introdotta al Senato, autorizza l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ad assumere personale a tempo indeterminato, con corrispondente modifica della dotazione organica vigente, nel numero massimo di 28 unità, di cui 25 con la qualifica di funzionari e 3 con la qualifica di impiegati, da inquadrare nel livello iniziale della qualifica di riferimento (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di 587.833 di euro per il 2021, 2.625.278 di euro per il 2022, 2.678.135 di euro per il 2023, 2.738.467 di euro per il 2024, 2.840.306 di euro per il 2025, 2.990.711 di euro per il 2026, 3.163.030 di euro per il 2027, 3.339.026 di euro per il 2028, 3.520.826 di euro per il 2029, 3.705.663 di euro per il 2030, 3.887.854 di euro per il 2031 e 4.254.378,38 di euro annui a decorrere dal 2032. Ai relativi oneri si provvede, fino al 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea¹⁴ e, dal 2027 a carico del bilancio dell'ANAC. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 1.628.961 di euro per il 2027, 1.719.599 di euro per il 2028, 1.813.226 di euro per il 2029, 1.908.417 di euro per il 2030, 2.002.245 di euro per il 2031 e 2.191.006 di euro annui a decorrere dal 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non

¹⁴ Di cui all'art. 41-*bis* della legge n. 234/2012.

previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali¹⁵ (comma 2).

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che gli oneri sono configurati come limiti di spesa; appare tuttavia opportuno che vengano forniti i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti l'autorizzazione di spesa disposta dal comma 2. Ciò al fine di verificare la congruità di tale spesa rispetto alle finalità assunzionali recate dal comma 1.

Peraltro, si evidenzia che tali assunzioni sono state correttamente determinate entro un limite massimo di unità in modo coerente con la configurazione dei relativi oneri assunzionali entro limiti massimi di spesa.

Quanto alla copertura dei summenzionati oneri assunzionali, nel rinviare alla successiva sezione, con specifico riguardo alla copertura dei medesimi a decorrere dal 2027, prevista a valere sul bilancio dell'ANAC, si evidenzia preliminarmente che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente indicate dall'art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica. Tanto premesso, andrebbero in ogni caso acquisiti elementi di valutazione in ordine all'effettiva possibilità di ricorrere alla stessa anche in considerazione del carattere permanente e non comprimibile dei suddetti oneri, la cui natura non sembra compatibile con l'utilizzo di risorse di bilancio.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell'articolo 45 provvede agli oneri derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato presso l'ANAC, con conseguente incremento della relativa dotazione organica¹⁶, dal 2021 al 2026 mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234¹⁷, e a decorrere dal 2027 a carico del bilancio dell'ente medesimo.

¹⁵ Di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008.

¹⁶ Tali oneri sono pari a 587.833 per l'anno 2021, a euro 2.625.278 per l'anno 2022, a euro 2.678.135 per l'anno 2023, a euro 2.738.467 per l'anno 2024, a euro 2.840.306 per l'anno 2025, a euro 2.990.711 per l'anno 2026, a euro 3.163.030 per l'anno 2027, a euro 3.339.026 per l'anno 2028, a euro 3.520.826 per l'anno 2029, a euro 3.705.663 per l'anno 2030, a euro 3.887.854 per l'anno 2031 e a euro 4.254.378,38 annui a decorrere dall'anno 2032.

¹⁷ Il citato Fondo è iscritto nel capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con riferimento alla copertura tramite riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, si rinvia a quanto in precedenza osservato in merito all'articolo 3, comma 6, circa la necessità di acquisire dal Governo una conferma in ordine alla sussistenza delle occorrenti disponibilità per ciascuna delle annualità interessate, tenuto conto dell'ulteriore riduzione del Fondo stesso disposta dal medesimo comma 6 del predetto articolo 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, nonché dagli articoli 1, comma 4, e 44, comma 2, non oggetto invece di modifiche presso l'altro ramo del Parlamento.

In merito alla copertura a carico del bilancio dell'ANAC, appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio dell'Autorità nazionale anticorruzione per le finalità previste dalla norma in commento non sia comunque suscettibile di pregiudicare l'effettivo svolgimento delle attività ad essa attribuite a legislazione vigente¹⁸.

In merito, infine, alla riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154¹⁹, prevista a decorrere dal 2027 ai fini della compensazione degli effetti finanziari della disposizione in commento in termini di indebitamento e fabbisogno, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa l'effettiva sussistenza delle risorse indicate nella norma.

ARTICOLO 46

Sviluppo della funzione consultiva

Le norme, introdotte durante l'esame al Senato, prevedono che limitatamente alle risorse stanziare dal PNRR e ai fondi complementari al PNRR, le sezioni riunite della Corte dei conti in sede consultiva, a richiesta delle amministrazioni centrali e degli altri organismi di diritto pubblico nazionali, rendono pareri nelle materie di contabilità pubblica, su fattispecie di valore complessivo non inferiore a un milione di euro, e assicurano la funzione nomofilattica sull'esercizio della funzione consultiva da parte delle sezioni regionali di controllo. I medesimi pareri sono resi dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei

¹⁸ In proposito, si segnala che, in base al disegno di legge di bilancio per il triennio 2022-2024, le somme da assegnare alla predetta Autorità, iscritte sul capitolo 2116 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ammontano a 6.268.826 euro per ciascuno degli anni 2022-2024.

¹⁹ Il citato Fondo, con una dotazione di sola cassa, è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

conti, a richiesta dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, sulle condizioni di applicabilità della normativa di contabilità pubblica all'esercizio delle funzioni e alle attività finanziate con le risorse stanziare dal PNRR e con i fondi complementari al PNRR. È esclusa, in ogni caso, la gravità della colpa qualora l'azione amministrativa si sia conformata ai pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva ai sensi del presente comma nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi (comma 2).

Si prevede che dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La norma non è corredata di **relazione tecnica**.

La 5^o Commissione del Senato ha reso parere non ostativo²⁰ sulla proposta emendativa che ha introdotto le disposizioni in esame.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente praticamente alle amministrazioni pubbliche di attivare controlli di natura preventiva con riferimento a specifiche questioni concernenti lo svolgimento di attività connesse al PNRR. Tanto premesso, e considerata la tempistica con la quale devono essere svolte le attività connesse con l'utilizzo dei Fondi del PNRR e complementari, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo circa la sostenibilità dei connessi carichi operativi da parte delle sezioni consultive della Corte dei conti, al fine di verificare l'effettività della prevista clausola di non onerosità.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che il comma 3 dell'articolo 46 reca una clausola di invarianza finanziaria, che prevede che dall'attuazione dell'articolo medesimo, recante disposizioni per lo sviluppo della funzione consultiva della Corte dei conti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

²⁰ Cfr il resoconto della seduta n. 445 del 15 settembre 2021.

ARTICOLO 48, comma 1

Clausola di invarianza

La norma, introdotta dal Senato, reca una clausola generale di invarianza, volta a prevedere che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento - ad eccezione degli articoli 1, 3, 44 e 45 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che le amministrazioni e le autorità interessate provvederanno ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, non si hanno osservazioni da formulare.